



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 6 “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale”

Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”

Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”

Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 26.05.2020 POR FESR 2014/2020

“Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania”

Avviso pubblico

**Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica
per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica
regionale**

FAQ n. 4

Quesito n. 1:

Si chiede se la stessa società consortile avente uno dei codici Ateco previsti dall' art. 5 del bando, strutturata tra due società di cui una solo possiede il requisito di tour operator richiesto per l'ammissibilità, può partecipare all'avviso in questione.

Risposta:

Nel caso di presentazione della domanda di agevolazione da parte di una società consortile, come previsto all'articolo 4 dell'Avviso, tutte le imprese aderenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti, tra cui operare con uno dei codici indicati al punto b) dell'articolo 5.

Quesito n. 2:

Il codice Ateco tra i tre previsti deve possedersi al momento della pubblicazione dell'avviso o è sufficiente possederlo al momento dell'invio della domanda?

Risposta:

In merito al punto 19, si precisa che: "come specificato all'art. 5 dell'avviso "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE" i soggetti proponenti devono possedere i requisiti declinati al momento della pubblicazione dell'avviso ed in particolare come indicato al punto a) essere costituite ed operanti alla data di pubblicazione del presente Avviso. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla visura camerale o da altri registri; e operare secondo i codici ATECO 2007 indicati al punto b) dello stesso art. 5".

Quesito n. 3:

La prevista figura ed esperienza del direttore tecnico consente acquisizione di punteggio anche per le aziende in possesso del solo codice 79.90.19? La domanda, che è riportata, anche se in maniera diversa, nelle FAQ è pertinente, perché quella figura è obbligatoria, e quindi presente in organico, per le aziende che svolgono attività con codice ATECO 79.11.00 e/o 79.12.00, mentre non lo è per chi opera, o ha intenzione di operare, come noi, con il solo codice 79.90.19. Nel nostro caso, tra l'altro la figura del direttore tecnico di agenzia (iscritto quindi all'albo) è presente, rappresentata dal sottoscritto, ma ci chiediamo se questo potrà farsi valere in ottica di punteggio acquisito oppure no, visto che non andremmo ad operare come agenzie di viaggio, le uniche che si avvalgono del direttore tecnico di agenzia di viaggio, appunto.

Risposta:

In merito alla figura del Direttore Tecnico la sua indicazione non è obbligatoria ma la sua presenza consente di poter accedere al punteggio previsto dalla voce d2) della griglia di valutazione.

Quesito n. 4:

Al foglio 4 dell'allegato 2 (Programma di investimenti) punto g):

1. La dizione del totale riporta "Totale g) Spese di viaggio e soggiorno" mentre l'intestazione (riga 37) riporta g) Spese per l'acquisizione e l'installazione di arredi e impianti tecnologici;
2. Inoltre la stessa formula del totale g) è errata includendo la somma di tutti i subtotali e non esclusivamente le spese delle voci g).

Verrà condivisa nuova versione riveduta e corretta?

Risposta:

Nel formulario nella sezione 4 "Programmi di Investimento" si precisa che la voce g) "Spese per l'Acquisizione e l'Installazione di arredi e impianti tecnologici" deve essere intesa come g) "Spese di viaggio e soggiorno" come indicato nel totale della stessa voce g) e nell'avviso all'art. 7 Spese Ammissibili.

In riferimento alla formula si specifica che il Totale della voce di costo g) "Spese di viaggio e soggiorno" deve essere pari alla somma dei singoli costi esposti nella specifica voce "Spese di Viaggio e soggiorno" e pertanto è possibile adattare la formula così come sviluppata per le altre voci di costo.

Quesito n. 5:

- 1) Esiste un limite al numero di caratteri che possono essere utilizzati per rispondere ai quesiti del formulario e descrivere l'iniziativa progettuale?
- 2) La colonna spese non ammissibili nel foglio "Programma di investimenti" va necessariamente compilata oppure va compilata solo nel caso che il progetto preveda spese che rientrano nelle fattispecie dell'art 8 (ad esempio spese per compravendita di servizi tra collegate)?
- 3) Se l'investimento complessivo per la realizzazione del progetto dovesse superare i 100.000 euro, e volessimo farci carico noi della spesa in eccesso, le spese da sostenere oltre questo limite vanno inserite nella colonna spese non ammissibili, anche se appartenenti a fattispecie di cui all'articolo 8?

Risposta:

- 1) il formulario non prevede un numero minimo o massimo di caratteri da utilizzare per descrivere la proposta progettuale.
- 2) la compilazione della colonna "spese non ammissibili" avviene solo e quando il programma di investimenti prevede un costo non ammissibile alle agevolazioni ma necessario per la realizzazione dell'investimento.
- 3) come indicato all'art. 6 "Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi agevolabili devono prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiori a € 30.000,00 e non superiori a € 100.000,00" pertanto eventuali costi in eccesso, agli importi minimi e massimi indicati, ma necessari all'investimento proposto, devono essere riportate nella colonna Spese non ammissibili.

Quesito n. 6:

All'interno del foglio 4 "Programma di investimenti" l'indicazione della percentuale di contributo richiesto va calcolata sull'ammontare totale del valore del progetto? (es.: valore progetto 100.000,00 contributo richiesto 80.000,00=percentuale richiesta 80%). Tale dato va calcolato tenendo conto dell'IVA o al netto della stessa?

Infine l'IVA, ove non recuperabile, risulta essere totalmente finanziabile?

Risposta:

Il contributo in conto capitale richiesto è dato dal prodotto delle spese ammissibili e la percentuale di contributo richiesto che, come indicato dall'Avviso all'art. 9 "Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a copertura della spesa ammessa nella misura massima dell'85% e fino ad un massimo di € 85.000,00". Tale dato come indicato va calcolato al netto dell'IVA.

Come indicato nell'Avviso all'Art. 8 "Spese non Ammissibili" punto 3 lettera r) non sono ammissibili le spese relative all'IVA qualora questa è recuperabile.

Quesito n. 7:

Data l'attuale situazione Covid nella regione Campania, sono previste delle proroghe per il bando "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - Azione 6.8.3?

Risposta:

Ad oggi non sono previste proroghe della scadenza per presentare domande sull'Avviso "Interventi per il rafforzamento dell'intermediazione turistica per il riposizionamento e il rilancio dell'offerta turistica regionale". Come indicato dall'Art. 11.2 "Termini e modalità di presentazione delle domande "La domanda di agevolazione, e la relativa documentazione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dell'Agenzia Regionale Campania Turismo, raggiungibile al link <https://gare.agenziacampaniaturismo.it> a decorrere dalle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURC e fino alle ore 12:00 del 45esimo giorno" ovvero alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.

Quesito n. 8:

Nel punto 5.1 Del Formulario "Obiettivi di vendita e capacità produttiva", nelle tre distinte tabelle si riporta sempre la voce "ANNO 1". È possibile modificare il testo con "ANNO 1" – "ANNO 2" – "ANNO 3"?

Risposta:

Nel punto 5.1 Del Formulario "Obiettivi di vendita e capacità produttiva", nelle tre distinte tabelle la voce "ANNO 1" deve essere intesa come "ANNO 1" – "ANNO 2" – "ANNO 3" in quanto come indicato nella descrizione della tabella si vuole "Dettagliare, come da tabelle, la capacità di produzione/erogazione prevista e relativi ricavi per i primi tre esercizi, successivi all'ultimazione dell'investimento".